



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

P.zza della Repubblica n. 35 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866

ORDINANZA SINDACALE N. 3 / 2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA.

IL SINDACO

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 275 del 26 febbraio 2021 “Approvazione dei criteri per l'applicazione di misure regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus SARS-COV-2”;

Visto il documento recante “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Viste le precedenti Ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo;

Richiamata la Nota del 1° marzo 2021 dell'Azienda USL della Romagna, la quale date le evidenze epidemiologiche, ha ritenuto ragionevole ipotizzare che tutti i distretti della Romagna supereranno i 500 casi per 100.000 abitanti nelle prossime settimane, che tale aumento della circolazione virale renderà molto difficile garantire un'efficace attività di tracciamento dei contatti, presupposto fondamentale per il controllo della diffusione del virus, e che conseguentemente, nonostante il sistema ospedaliero non mostri segni di particolare sofferenza, neanche nelle previsioni più critiche, ha ritenuto cautelativa l'adozione di misure di restrizione ulteriori rispetto a quelle dell'attuale zona arancione;

Atteso che l'Azienda ha proposto l'adozione di un provvedimento analogo all'ordinanza adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 24 febbraio 2021 già in vigore nell'area imolese e che coinvolge i Comuni di Conselice, Riolo Terme, Massa Lombarda, Bagnara di Romagna della Provincia di Ravenna, e che, in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati, e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, è emersa una situazione di particolare criticità nei territori dei Comuni ricompresi nei distretti di Cesena e Valle del Savio, Rubicone, Faenza, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini;

Dato atto che con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 23 del 1° marzo 2021 ad oggetto *“Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei comuni dei distretti di Cesena e Valle del Savio, Rubicone, Faenza, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini facenti capo all'Azienda USL della Romagna”* è stato disposto al punto 1.) lettera e) testualmente *“i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;*

Dato atto altresì che le disposizioni della suddetta Ordinanza si applicano dalla data del 2 marzo 2021 e sono efficaci fino al 14 marzo 2021;

Richiamate le precedenti Ordinanze sindacali n. 3 del 1/4/2020 e n. 5 del 16/5/2020 con le quali sono state adottate, in esecuzione delle direttive nazionali, a tutela della salute pubblica in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le relative misure attuative, favorendo quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa quella resa a distanza nella forma dello smart working ovvero del lavoro agile, individuando delle attività che effettivamente devono essere rese in presenza ed incentivando, altresì, la fruizione dei periodi di congedo ordinario da parte del personale in servizio;

RITENUTO pertanto di individuare, in relazione ai contenuti della sopra richiamata Ordinanza regionale, individuare i servizi indifferibili da prestarsi in presenza del dipendente sul luogo di lavoro, come sotto elencati:

- *servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte e per matrimoni, alle dichiarazioni assistite di trattamento ed alle certificazioni urgenti;*
- *servizio di anagrafe limitatamente a pratiche urgenti per carte identità, cambi e immigrazione e cancellazioni, autentiche di sottoscrizioni, dichiarazioni di notorietà per uso successione, certificazioni uso pensioni estere e certificazioni urgenti;*
- *servizio segreteria limitatamente al servizio di centralino, al servizio contratti, alla spedizione posta.*
- *servizi elettorali limitatamente all'eventuale calendarizzazione di scadenze elettorali/referendum presenza obbligatoria ed atti urgenti;*
- *servizi ex art. 54 comma 1 D. Lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;*

- servizi e attività di protezione civile;
- servizi di supporto agli organi di governo;
- Gestione istanze urgenti necessitanti archivio cartaceo;
- servizi finanziari limitatamente alle variazioni di bilancio, al monitoraggio andamento entrate e verifica modalità attuazione e finanziamento, agli ordinativi (mandati e reversali) e ai documenti collegati al pagamento degli stipendi, alla gestione pagamenti, incassi, Iva ed adempimenti connessi e al servizio economato-cassa interna;
- servizi tributari limitatamente agli adempimenti fiscali e tributari collegate alle scadenze di legge per l'esercizio 2020 ed individuazione misure agevolative in materia di tributi collegate all'emergenza epidemiologica Covid-19;
- servizio appalto per l'affidamento di forniture e servizi per ciascuna Area di competenza;
- servizi manutentivi intesi come patrimonio edilizio (edifici comunali, edifici scolastici, edifici culturali, impianti sportivi, infrastrutture viarie, parcheggi, aree attrezzate verdi, parchi, cimiteriali ecc.) e viabilità;
- servizi pubblici locali;
- servizi urbanistici relativamente ai piani ed interventi sul territorio limitatamente alle urgenze;
- servizi ambientali limitatamente alle urgenze;
- servizio edilizia privata limitatamente al rilascio dei permessi autorizzati inerenti a richieste di nuovi interventi, al ricevimento di frazionamenti e al rilascio di pratiche inerenti nuovi allacciamenti;
- servizi cimiteriali relativamente alle autorizzazioni trasporto salme, alle concessioni retrocessioni inumazioni e tumulazioni ed estumulazioni;
- servizio notifica atti limitatamente alle urgenze;
- servizio manutenzione beni strumentali;
- igiene e sanità;
- sportello informativo e rapporti con i cittadini, le associazioni e le imprese.

Tanto premesso

DISPONE

Di individuare, dalla data del 2 marzo 2021 fino al termine dell'efficacia della disposizione di cui al punto 1.) lettera e) Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 23 del 1° marzo 2021, i servizi indifferibili da prestarsi in presenza del dipendente sul luogo di lavoro, come sotto elencati:

- servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte e per matrimoni, alle dichiarazioni assistite di trattamento ed alle certificazioni urgenti;
- servizio di anagrafe limitatamente a pratiche urgenti per carte identità, cambi e immigrazione e cancellazioni, autentiche di sottoscrizioni, dichiarazioni di notorietà per uso successione, certificazioni uso pensioni estere e certificazioni urgenti;
- servizio segreteria limitatamente al servizio di centralino, al servizio contratti, alla spedizione posta.
- servizi elettorali limitatamente all'eventuale calendarizzazione di scadenze elettorali/referendum presenza obbligatoria ed atti urgenti.
- servizi ex art. 54 comma 1 D. Lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
- servizi e attività di protezione civile;
- servizi di supporto agli organi di governo;
- gestione istanze urgenti necessitanti archivio cartaceo;
- servizi finanziari limitatamente alle variazioni di bilancio, al monitoraggio andamento entrate e verifica modalità attuazione e finanziamento, agli ordinativi (mandati e reversali) e ai documenti collegati al pagamento degli stipendi, alla gestione pagamenti, incassi, Iva ed adempimenti connessi e

al servizio economato-cassa interna;

-servizi tributari limitatamente agli adempimenti fiscali e tributari collegate alle scadenze di legge per l'esercizio 2020 ed individuazione misure agevolative in materia di tributi collegate all'emergenza epidemiologica Covid-19;

- servizio appalto per l'affidamento di forniture e servizi per ciascuna Area di competenza;

-servizi manutentivi intesi come patrimonio edilizio (edifici comunali, edifici scolastici, edifici culturali, impianti sportivi, infrastrutture viarie, parcheggi, aree attrezzate verdi, parchi, cimiteriali ecc.) e viabilità;

- servizi pubblici locali;

- servizi urbanistici relativamente ai piani ed interventi sul territorio limitatamente alle urgenze;

- servizi ambientali limitatamente alle urgenze;

- servizio edilizia privata limitatamente al rilascio dei permessi autorizzati inerenti a richieste di nuovi interventi, al ricevimento di frazionamenti e al rilascio di pratiche inerenti nuovi allacciamenti;

-servizi cimiteriali relativamente alle autorizzazioni trasporto salme, alle concessioni retrocessioni inumazioni e tumulazioni ed estumulazioni;

-servizio notifica atti limitatamente alle urgenze;

-servizio manutenzione beni strumentali;

-igiene e sanità;

-sportello informativo e rapporti con i cittadini, le associazioni e le imprese.

Di disporre che i Responsabili di Area hanno facoltà, in caso di urgenza e necessità indifferibile, di autorizzare la presenza di dipendenti sul luogo di lavoro, sotto la propria direzione e per il tempo strettamente necessario, anche per servizi non ricompresi nell'elenco di cui al punto precedente;

Di disporre che tutti i Responsabili di Area organizzino e dislochino il personale di rispettiva competenza secondo le necessità ed il rispetto delle regole minime di igiene e sicurezza dettate dal momento storico emergenziale in corso, specificando che eventuali presenze in ufficio dovranno giovare oltre che dei DPI minimi (guanti, mascherine) anche di disposizioni organizzative che non prevedano presenze multiple all'interno degli uffici.

La presente ordinanza sarà pubblicata a norma di legge.

Li, 02/03/2021

IL SINDACO
SABATTINI QUINTINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)